

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1677/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 1678/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto** 22
- Regolamento (CE) n. 1679/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 31
- ★ **Regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 33
- ★ **Regolamento (CE) n. 1681/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CE) n. 1498/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 36
- Regolamento (CE) n. 1682/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 38

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- * **Direttiva 2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali** 41
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2001/643/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 30 luglio 2001, che accetta gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(2001) 2390]** 44

2001/644/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 2001, recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia [notificata con il numero C(2001) 2215]** 49

2001/645/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2001, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2001) 2561]** 56
-

Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1605/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2001 che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali (GU L 211 del 4.8.2001) 58

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1676/2001 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, (il «regolamento di base») in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 367/2001 ⁽²⁾ (il regolamento provvisorio), la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) dei codici NC ex 3920 62 19 ed NC ex 3920 62 90 originari dell'India e della Repubblica di Corea (in appresso la Corea).
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 1999 e il 31 marzo 2000 (il periodo dell'inchiesta). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 marzo 2000 (il periodo considerato).

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

- (3) In seguito all'istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India e della Corea, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive.

- (5) Sono state svolte ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- Emtec Magnetics GmbH, Ludwigshafen, Germania,
 - Rogers Induflex NV LEX NV, Gand, Belgio,
 - Leonhard Kurz GmbH & CO., Fürth, Germania,
 - Eurofoil, Blaenavon, Regno Unito.
- (6) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione.
- (7) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

a) Argomentazioni delle parti

- (8) Taluni produttori esportatori hanno ripetuto che i fogli di PET metallizzato dovrebbero essere esclusi dal procedimento succitato perché, rispetto ai fogli di PET di base, possiedono caratteristiche fisiche e tecniche diverse, richiedono impianti e procedimenti di produzione diversi ed hanno quindi costi di produzione e prezzi di vendita più elevati. Tali parti interessate hanno inoltre asserito che l'utilizzo dei fogli di PET metallizzati differisce da quello dei fogli di PET di base e che tale prodotto è anche classificabile in altri codici NC, diversi dai codici ex 3920 62 19 e 3920 62 90, nella fattispecie al codice NC 3921.

b) Risultanze dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta ha dimostrato che il procedimento di metallizzazione consistente nell'aggiunta di metallo, quale l'alluminio, mediante un procedimento di deposito a vapore, non altera le caratteristiche fisiche, tecniche e

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.

chimiche di base dei fogli di PET. Inoltre, per molte applicazioni i fogli di PET di base e metallizzati sono intercambiabili e pertanto possono avere i medesimi usi o usi simili. Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio, in base alle quali i fogli di PET di base e i fogli di PET metallizzati costituiscono un unico prodotto e sono classificabili ai codici NC coperti dal procedimento, ossia i codici NC ex 3920 62 19 e 3920 62 90.

- (10) È opportuno sottolineare che, sebbene sia necessaria un'ulteriore lavorazione per la produzione di fogli di PET metallizzati, che hanno quindi un costo di produzione ed un prezzo di vendita più elevati, tale fatto non giustifica di per sé l'esclusione di taluni tipi di fogli di PET dalla definizione del prodotto ai fini del presente procedimento.
- (11) Infine, l'inchiesta ha rivelato che i fogli di PET metallizzati devono essere distinti dai fogli rinforzati, laminati, supportati o analogamente combinati con altri materiali. Tali procedimenti modificano le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base dei fogli di PET in misura tale che il prodotto risultante non può essere considerato come il prodotto in esame. È inoltre opportuno notare che solo quando i fogli di PET sono così combinati con altri materiali il prodotto finale è classificabile al codice NC 3921.
- (12) In mancanza di ulteriori commenti, la descrizione del prodotto di cui ai considerando 9-22 del regolamento provvisorio è confermata.

2. Prodotto simile

- (13) In mancanza di commenti in merito, la definizione di prodotto simile di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio è confermata.

D. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale, prezzo all'esportazione e confronto

- (14) In mancanza di commenti su tali voci, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando 28-34 del regolamento provvisorio.

b) Margini di dumping

- (15) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping delle società oggetto dell'inchiesta, descritta al considerando 35 del regolamento provvisorio, è confermata.
- (16) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping delle società che hanno collaborato e che non sono state incluse nei campioni, descritta al considerando 36 del regolamento provvisorio, è confermata. Nello stabilire il margine di dumping per le società che

hanno collaborato non incluse nei campioni sono stati ignorati i margini nulli o minimi.

- (17) La metodologia generale adottata per stabilire i margini di dumping dei produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e non si sono manifestati in altro modo, descritta ai considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio, è confermata. Tuttavia, nel caso della Corea, poiché le esportazioni di uno solo dei tre produttori esportatori incluse nei campioni sono risultate oggetto di dumping, il margine di dumping residuo corrisponde alla media ponderata dei margini relativi ad un numero rappresentativo di modelli aventi il maggior margine di dumping, esportati da detto produttore esportatore.
- (18) È opportuno notare che quando il produttore esportatore ha esportato più di un tipo di prodotto nella Comunità, il margine di dumping globale medio ponderato è stato determinato calcolando il margine di dumping rilevato per ciascun tipo, senza azzerare il dumping negativo riscontrato per taluni tipi.

2. India

a) Valore normale e prezzo all'esportazione

- (19) In assenza di ulteriori osservazioni, sono confermate le risultanze dei considerando 39-42 del regolamento provvisorio.

b) Confronto

i) Stadio commerciale

- (20) Un produttore esportatore indiano ha ribadito la richiesta di adeguamento per differenze dello stadio commerciale tra le vendite del prodotto in esame agli operatori sul mercato interno e le vendite destinate all'esportazione (considerando 47 del regolamento provvisorio).

- (21) È stato inoltre affermato, in seguito alla pubblicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali sono state adottate le misure provvisorie, che in entrambi i mercati (interno e all'esportazione) esisterebbero due stadi commerciali (utilizzatori finali e operatori) e che sarebbe necessario effettuare un confronto selettivo, ossia: i prezzi all'esportazione praticati agli operatori dovrebbero essere confrontati con i valori normali basati sulle vendite agli operatori e i prezzi di vendita all'esportazione praticati agli utilizzatori finali dovrebbero essere confrontati con i valori normali basati sulle vendite agli utilizzatori finali.

- (22) Tuttavia, le informazioni fornite nella risposta al questionario, in seguito verificate, già indicavano l'assenza di chiare differenze a livello di funzioni e di prezzi per i differenti stadi commerciali per modelli comparabili venduti nel mercato interno del paese esportatore. Di conseguenza, le risultanze di cui ai considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio sono confermate e la richiesta di confronto selettivo è respinta.

ii) Altri adeguamenti

- (23) Gli esportatori produttori indiani hanno sostenuto che la richiesta di un adeguamento sui prezzi all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k) altri fattori e/o lettera b) oneri all'importazione e imposte indirette (a seconda degli esportatori), del regolamento di base per il credito di dazi d'importazione (DEPB) post-esportazione avrebbe dovuto essere accolta. Essi hanno affermato che gli introiti derivanti dal DEPB davano luogo ad un prezzo all'esportazione inferiore e che quindi la Commissione avrebbe dovuto aggiungere tale provento al prezzo all'esportazione al fine di assicurare un confronto equo con il valore normale, poiché le vendite sul mercato interno non beneficiano di tale sostegno finanziario. Inoltre, gli esportatori indiani hanno affermato che la detrazione dal dazio antidumping, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, delle sovvenzioni all'esportazione, di cui gli attuali dazi compensativi tengono conto, non era giuridicamente giustificata essendo i dazi compensativi stati determinati sulla base di un periodo d'inchiesta differente.
- (24) L'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base contempla solo adeguamenti che incidano sulla comparabilità dei prezzi. Nelle risposte al questionario e durante le verifiche in loco, la sovvenzione DEPB è sempre stata considerata come altri redditi e non come costo negativo attribuito al costo delle materie prime utilizzate per le merci esportate. Di conseguenza, già sulla base della contabilità delle società interessate, non si ravvisa alcun collegamento esplicito tra il prezzo delle merci esportate e le sovvenzioni DEPB ricevute.
- (25) Le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, che riprende l'articolo VI dell'accordo GATT, indicano che tali sovvenzioni possono essere controbilanciate, sebbene indirettamente, nelle inchieste antidumping e nei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, a condizione che il prodotto non sia soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Lo scopo dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base è in effetti quello di evitare qualsiasi duplicazione dei dazi istituiti per porre rimedio alla medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure da sussidi all'esportazione e quindi i dazi compensativi risultanti dai sussidi all'esportazione devono essere detratti indipendentemente dal periodo dell'inchiesta in cui sono stati determinati. Si sottolinea, come spiegato in appresso ai considerando 78 e 79, che è stato effettuato un adeguamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base. Di conseguenza, la richiesta di cui sopra è stata respinta.

c) Margine di dumping

- (26) In mancanza di commenti o di nuove informazioni, la metodologia di cui ai considerando 51-53 del regolamento provvisorio è confermata.

- (27) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:
- | | |
|---|---------|
| Ester Industries Limited | 64,5 % |
| Flex Industries Limited | 42,9 % |
| Garware Polyester Limited | 65,3 % |
| Jindal Polyester Limited | 0 % |
| Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione | 57,7 % |
| Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato | 65,3 %. |

3. Corea

a) Valore normale

- (28) Due produttori esportatori coreani che hanno collaborato hanno affermato che le cosiddette vendite locali all'esportazione (ossia le vendite sul mercato interno destinate al mercato all'esportazione dopo un'ulteriore lavorazione e/o condizionamento) sono state escluse dal calcolo del valore normale senza alcuna base giuridica. Tuttavia, è evidente che le autorità coreane permettono l'effettuazione di tale tipo di vendite in esenzione dalle imposte locali sulle transazioni commerciali (IVA); il venditore può quindi trasferire all'acquirente il diritto al rimborso dell'imposta e le vendite sono in genere effettuate in valuta estera. Tali modalità di vendita applicate in Corea ne evidenziano la finalità all'esportazione e non consentono quindi un equo confronto. L'impostazione seguita per le determinazioni provvisorie è quindi mantenuta.
- (29) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze riportate al considerando 57 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

- (30) Due dei produttori esportatori sono collegati a importatori nella Comunità, ed hanno entrambi dichiarato che il margine di profitto attribuito a tali importatori (5,5 %) sarebbe irragionevolmente elevato, considerato che la funzione degli importatori si limita alla rifatturazione delle vendite, senza alcun ruolo attivo nella vendita stessa. È stato suggerito che tali importatori collegati non genererebbero profitti di per sé, ma riceverebbero semplicemente delle commissioni sulle vendite effettuate. Tuttavia, la percentuale di commissione indicata non può essere considerata necessariamente accurata dato che le parti sono tra loro collegate. Il fatto che gli importatori collegati possano essere remunerati su commissione fissa non è necessariamente in relazione con le funzioni svolte da tali importatori. Inoltre, nessuno dei due ricorrenti ha presentato dati specifici in base ai quali risulti che il margine utilizzato non fosse conforme alle normali condizioni di mercato.

- (31) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze riportate al considerando 58 del regolamento provvisorio.

c) *Confronto*i) *Fluttuazione dei tassi di cambio*

(32) Facendo seguito ad una richiesta presentata dai produttori esportatori coreani è stato riesaminato l'adeguamento per sensibili fluttuazioni dei tassi di cambio. In seguito a tale riesame, il tasso di cambio è stato fissato a due mesi prima della data di fatturazione.

ii) *Restituzione dei dazi*

(33) Tutti i produttori esportatori coreani che hanno collaborato hanno ritenuto che la metodologia utilizzata per l'allocazione della restituzione dei dazi alle vendite sul mercato interno fosse irragionevole, in particolare perché le materie prime in questione sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti diversi dai fogli di PET. La Commissione ha quindi riconsiderato la questione ed ha deciso di adottare un'impostazione diversa, in due fasi:

(34) Anzitutto, sono state calcolate le quantità di materie prime acquistate e utilizzate esclusivamente per la produzione di fogli di PET (sia per vendite sul mercato interno che all'esportazione) utilizzando i coefficienti approvati a livello nazionale, espressi in percentuale di tutte le materie prime acquistate. Tali percentuali sono quindi state applicate a ciascuna delle singole forniture di materie prime. Ciascuna materia prima è quindi stata allocata sia alle vendite interne che a quelle all'esportazione nelle quali era stata usata (sia i prodotti in questione che altri prodotti) nelle proporzioni appropriate. L'allocazione è iniziata dalle forniture aventi le aliquote di dazio più basse, come spiegato nel regolamento provvisorio. Il risultato ha portato ad una maggiore restituzione di dazi per due produttori esportatori.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra concernenti la restituzione dei dazi e la fluttuazione dei tassi di cambio, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 59 a 65 del regolamento provvisorio.

d) *Margine di dumping*

(35) Le risultanze dei considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio sono confermate con l'eccezione del caso di un produttore esportatore che ha collaborato, che ha contestato l'utilizzo del confronto tra un valore normale medio ponderato e le singole esportazioni per la determinazione del suo margine di dumping, affermando che la semplice variazione dei prezzi all'esportazione secondo l'acquirente, la regione o il periodo non giustifica l'utilizzo del metodo della media ponderata — transazione. La questione è stata riesaminata ed è risultato esservi una logica dei prezzi all'esportazione differente a seconda dell'acquirente, il cui effetto sul livello del dumping praticato dall'esportatore non è significativo. La metodologia per la determinazione dei margini di dumping per le società oggetto dell'inchiesta, descritta ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio, è

stata quindi modificata per quanto concerne detto produttore esportatore, passando da un sistema di confronto tra media ponderata e transazione al confronto tra medie ponderate.

(36) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Kolon Industries Limited	0,0 %
SKC Industries Limited	7,5 %
Toray Saehan Industries	0,0 %
Margine di dumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione	7,5 %
Margine di dumping residuo per le società che non hanno collaborato	13,4 %.

E. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(37) Taluni produttori esportatori indiani hanno asserito che la definizione di industria comunitaria e, di conseguenza, l'analisi del pregiudizio, non avrebbero dovuto essere limitate ai tre produttori comunitari denunziati che hanno collaborato, ma avrebbe dovuto comprendere tutti i produttori comunitari, compresa la Fapack, che ha partecipato alla denuncia ma ha fornito solo informazioni di base, come pure tre altri produttori comunitari che non sono denunziati e non sono legati ad alcun produttore esportatore i quali, anch'essi, hanno fornito solo informazioni di base.

(38) È confermato che, come menzionato al considerando 73 del regolamento provvisorio, tutti i sette operatori sono produttori comunitari e costituiscono quindi la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. Tuttavia, come descritto al considerando 70 del regolamento provvisorio, gli ultimi quattro produttori comunitari hanno fornito solo informazioni di base senza compilare in ogni sua parte il questionario destinato ai produttori comunitari. Di conseguenza, non è stato possibile utilizzare tali informazioni per la valutazione della situazione dell'industria comunitaria. Tali produttori comunitari non sono quindi stati inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

(39) Una parte interessata ha contestato la conclusione che l'industria comunitaria costituisca più del 70 % della produzione comunitaria totale di fogli di PET. Tale dato è stato riesaminato dalla Commissione ed è emerso un errore di calcolo. L'industria comunitaria rappresenta in effetti il 60 % della produzione comunitaria totale.

(40) Talune parti interessate hanno affermato che qualora i fogli di PET metallizzati rimanessero inclusi nella definizione del prodotto in esame, anche taluni produttori di fogli di PET metallizzati dovrebbero essere considerati come produttori comunitari facenti parte dell'industria comunitaria.

(41) L'inchiesta ha rivelato che le società in questione non producono fogli di PET di base, ma li acquistano da varie fonti al fine di effettuare il processo di metallizzazione. Tale fase di lavorazione addizionale da loro svolta non è tuttavia sufficiente, di per sé, per considerare tali società come produttori comunitari di fogli di PET. Si tratta infatti di società che si limitano ad effettuare una lavorazione del prodotto senza modificarne le caratteristiche fisiche, tecniche o chimiche di base.

F. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

(42) In mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie in materia di consumo comunitario di cui ai considerando 76-79 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni in esame

a) Nota preliminare

(43) Taluni produttori esportatori hanno affermato che le importazioni attribuibili a produttori esportatori che non hanno praticato dumping dovrebbero essere escluse dall'analisi del pregiudizio. Tuttavia, anche qualora tali importazioni venissero escluse dall'analisi, le conclusioni sull'esistenza di un grave pregiudizio causato da importazioni oggetto di dumping sarebbero le stesse. Effettivamente, la sottoquotazione rimarrebbe significativa, come pure l'aumento del volume delle vendite e delle quote di mercato, e le importazioni rimanenti, oggetto di dumping, rappresenterebbero comunque più del 13 % del mercato comunitario. Anche il calo dei prezzi di vendita rimarrebbe significativo.

b) Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(44) Taluni produttori esportatori indiani hanno asserito che le importazioni di fogli di PET originarie dell'India non dovrebbero essere cumulate con quelle originarie della Corea in considerazione delle differenze esistenti a livello di concorrenza. Tale richiesta si basa sul fatto che il volume delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi hanno avuto un andamento differente nell'arco di tempo compreso tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta.

(45) Per quanto concerne le condizioni di concorrenza tra le importazioni coreane e quelle indiane, se si tiene conto dell'intero periodo considerato, ossia l'arco di tempo compreso tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta e non, come suggerito, il periodo tra il 1997 e il PI, il volume delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi all'importazione hanno avuto in realtà un andamento simile. È inoltre confermato che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono stati significativi durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, sono state riscontrate

notevoli sottoquotazioni sia per le importazioni dall'India che dalla Corea, entrambe commercializzate tramite i medesimi canali e a condizioni simili. L'argomento deve quindi essere respinto. In considerazione di quanto precede, le risultanze del considerando 85 del regolamento provvisorio, in base al quale è opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dei paesi interessati, sono confermate.

c) Volume, quote di mercato e prezzi delle importazioni in esame

(46) In mancanza di ulteriori informazioni sul volume e sui prezzi delle importazioni dai paesi interessati, le risultanze provvisorie sono confermate.

d) Sottoquotazioni

(47) Per quanto riguarda i margini di sottoquotazione, taluni produttori esportatori indiani hanno lamentato il fatto che i servizi della Commissione non abbiano considerato, nel calcolare la media ponderata dei prezzi all'esportazione, i dazi compensativi imposti sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India nel 1999. Essi hanno inoltre reiterato la loro richiesta di un adeguamento dello stadio commerciale, poiché gli esportatori indiani vendono principalmente a rivenditori mentre l'industria comunitaria vende quasi sempre direttamente agli utilizzatori di fogli di PET.

(48) Il calcolo dei margini di sottoquotazione è stato riveduto aggiungendo ai prezzi all'esportazione, quando giustificato, i dazi compensativi. Riguardo all'adeguamento relativo allo stadio commerciale, una ulteriore analisi ha confermato anzitutto che, come descritto al considerando 93 del regolamento provvisorio, il prezzo di vendita ai grossisti o agli utilizzatori non dipende dal tipo di acquirente ma piuttosto dal volume della transazione e, in secondo luogo, che i due stadi commerciali non sono chiaramente distinti e che non si ravvisano chiare differenze di prezzo tra gli stessi. Inoltre, è confermato che l'industria comunitaria vende il prodotto in esame anche a distributori e grossisti e non solo agli utilizzatori, contrariamente a quanto affermato da alcune parti interessate. Risulta inoltre che diverse società si riforniscono sia dai produttori esportatori dei paesi oggetto dell'inchiesta che dall'industria comunitaria.

(49) Con tale presupposto, i margini di sottoquotazione sono stati rivisti in base agli elementi di prova forniti dalle parti interessate e modificati ove necessario. La nuova media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo dell'industria comunitaria risulta la seguente:

— Corea: dal 14,9 % al 36,8 %, con una media ponderata del 20,6 %,

— India: dal 34,5 % al 44,8 %, con una media ponderata del 37,5 %.

3. Situazione dell'industria comunitaria

- (50) Diverse parti interessate hanno contestato le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio in base alle quali l'industria comunitaria avrebbe subito un grave pregiudizio, dato che taluni fattori (quali la capacità produttiva, la produzione, il volume delle vendite, la produttività, le scorte e i salari) hanno avuto, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, una tendenza positiva.
- (51) A tale proposito è bene notare che non tutti i fattori enumerati all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base devono indicare uno sviluppo negativo al fine di concludere che l'industria comunitaria risenta di un grave pregiudizio. Nella fattispecie, l'industria comunitaria ha perso quote di mercato e, a causa degli effetti negativi sui prezzi delle importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, è stata costretta a diminuire significativamente i prezzi di vendita, con conseguente grave deterioramento della propria situazione finanziaria.
- (52) Un produttore esportatore coreano ha messo in discussione il fatto che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio dato che, come affermato nel considerando 159 del regolamento provvisorio, essa rimane vitale e concorrenziale e che durante il periodo dell'inchiesta essa ha mantenuto una posizione di rilievo nel mercato comunitario.
- (53) Il fatto che l'industria comunitaria sia vitale e concorrenziale non esclude l'esistenza di un pregiudizio grave. La conclusione che l'industria comunitaria è vitale e concorrenziale era peraltro stata formulata nel contesto dell'analisi dell'interesse della Comunità la quale, tra l'altro, esamina gli effetti, nei confronti degli operatori economici interessati della Comunità, dell'imposizione o della non imposizione di misure antidumping. Quanto precede non invalida la conclusione in base alla quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, come evidenziato da diversi fattori tra i quali la significativa perdita di quote di mercato durante il periodo considerato. L'argomentazione deve quindi essere respinta.
- (54) Un produttore esportatore coreano ha osservato che l'aumento della capacità produttiva dell'industria comunitaria avvenuto tra il 1998 e il 1999 è in contraddizione con il fatto che il livello degli investimenti sia rimasto stabile durante lo stesso periodo. A questo proposito è opportuno sottolineare che gli investimenti relativi all'aumento della capacità produttiva hanno avuto luogo nel 1997 e 1998, come indicato nel considerando 108 del regolamento provvisorio. Dato che la nuova capacità è diventata operativa solo nel 1998-1999, l'aumento della capacità produttiva e gli investimenti non sono eventi contemporanei.
- (55) Taluni esportatori indiani hanno asserito che la limitazione dell'analisi delle vendite dell'industria comunitaria al solo mercato interno, in termini di volumi e di prezzi, non è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC poiché quest'ultimo fa riferimento all'insieme delle vendite, comprese quindi le esportazioni.
- (56) A tale proposito, è opportuno notare che la valutazione del pregiudizio è stata effettuata a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento di base e della prassi consolidata delle istituzioni comunitarie. Inoltre, è bene notare che l'articolo 3, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 dell'accordo antidumping dell'OMC, si riferisce chiaramente alla valutazione dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi del mercato interno e sulla situazione dell'industria nazionale. Dalle finalità di questo tipo di inchieste nelle quali, tra l'altro, è in causa l'effetto delle importazioni oggetto di dumping da uno o più paesi nella Comunità (e non l'effetto delle importazioni in dumping in mercati di paesi terzi), consegue inoltre che l'esistenza di un grave pregiudizio ai danni dell'industria comunitaria deve essere provata unicamente sul mercato interno e che la situazione concernente le esportazioni o i mercati d'esportazione è quindi irrilevante nel contesto della valutazione del pregiudizio. L'argomentazione deve quindi essere respinta. Tuttavia, conformemente alla prassi consolidata, l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria è stato esaminato nella prospettiva di un eventuale collegamento tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione pregiudizievole, come indicato al considerando 144 del regolamento provvisorio.
- (57) Sulla base di quanto precede, le risultanze provvisorie in materia di pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta sono confermate.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

- (58) Alcune parti interessate hanno asserito che il nesso di causalità non sarebbe valido poiché il peggioramento di taluni fattori di pregiudizio quali la redditività, il flusso di cassa, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali sarebbero riconducibili a sviluppi ciclici autonomi e ai massicci investimenti effettuati dall'industria comunitaria durante il periodo considerato e non all'impatto delle importazioni in esame.
- (59) In primo luogo, non vi sono indicazioni del fatto che l'industria comunitaria stia risentendo di una tendenza ciclica negativa. In secondo luogo, un'ulteriore analisi della situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha confermato che il suo peggioramento è riconducibile alla diminuzione dei prezzi di vendita unitari. Inoltre, poiché durante l'intero periodo considerato i costi di produzione unitari sono diminuiti, il peggioramento non può essere attribuito ad un aumento dei costi di produzione legato ai nuovi investimenti.
- (60) Alla luce di quanto precede e in mancanza di nuove informazioni, vengono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando 119-123 del regolamento provvisorio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Importatori e operatori non collegati

- (61) Un importatore non collegato ha asserito che, contrariamente a quanto detto al considerando 188 del regolamento provvisorio, l'imposizione di dazi compensativi ha ridotto la disponibilità di fogli di PET indiani sul mercato comunitario e il livello dei dazi antidumping fissato in detto regolamento non gli permetterà di continuare a rifornirsi di fogli di PET dai suoi fornitori indiani tradizionali. Egli ha inoltre affermato che i fogli di PET prodotti dall'industria comunitaria al di fuori della Comunità vengono importati dalla stessa industria comunitaria e che, a causa di tale relazione, verrebbe meno qualsiasi altra seria alternativa in materia di approvvigionamenti.
- (62) A tale riguardo, i dati Eurostat dimostrano che tra il 1999 (i dazi compensativi provvisori sono stati imposti nell'agosto 1999) e il 2000, le importazioni dall'India sono aumentate dell'11 %. Riguardo al livello proposto dei dazi antidumping, non si può escludere che esso dia luogo ad un aumento dei prezzi all'importazione. Comunque, dati i differenti livelli delle misure proposte, ci si può attendere, allo stesso tempo, che taluni dei produttori esportatori interessati continueranno a vendere sul mercato comunitario, sebbene a prezzi non oggetto di dumping. Per quanto concerne l'esistenza di fonti di approvvigionamento alternative risulta che, nel 1999, gli acquisti da parte dell'industria comunitaria di fogli di PET originari degli USA e del Giappone, i due maggiori paesi esportatori non interessati dal presente procedimento, hanno rappresentato circa il 35 % del totale delle importazioni da tali paesi. È quindi confermata la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative.

2. Utilizzatori di fogli di PET della Comunità

- (63) Si noti che dei 23 utilizzatori che hanno collaborato nella fase provvisoria del procedimento, i quali rappresentano il 40 % di tutte le importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta, uno solo si è dichiarato preoccupato in seguito all'imposizione dei dazi provvisori. Un livello di reazione così basso potrebbe significare che le misure non avrebbero un impatto importante sugli utilizzatori interessati.
- (64) Quattro altri utilizzatori, manifestatisi dopo l'imposizione delle misure provvisorie, hanno asserito che l'imposizione dei dazi potrebbe limitare la loro gamma di fornitori ed eventualmente determinare una penuria di fogli di PET nel mercato comunitario. Gli stessi utilizzatori hanno inoltre asserito che, in seguito all'imposizione dei dazi provvisori, nel mercato comunitario si è registrato un aumento del prezzo dei fogli di PET, con un effetto negativo sulla loro competitività sui mercati mondiali.

(65) È opportuno ricordare a tale proposito che, come emerso nella fase provvisoria, gli utilizzatori di fogli di PET compresi nell'inchiesta si sono riforniti, in media, per circa il 58 % presso l'industria comunitaria, per circa il 28 % presso i paesi oggetto dell'inchiesta, e per circa il 14 % presso paesi terzi. Inoltre, un numero significativo di attori rimarrà attivo nel mercato comunitario, ossia l'industria comunitaria e altri produttori comunitari, un operatore economico nella Comunità ed almeno alcuni dei produttori esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta e in altri paesi terzi. Di conseguenza, sebbene non si possa escludere che in seguito all'imposizione delle misure antidumping taluni produttori esportatori nei paesi oggetto dell'inchiesta diminuiranno il livello delle loro esportazioni nella Comunità, è improbabile che sul mercato comunitario si verifichi una penuria del prodotto in esame. D'altro canto, qualora non venissero imposte misure, l'eventuale scomparsa delle attività di produzione di fogli di PET da parte dell'industria comunitaria creerebbe gravi limitazioni dal punto di vista dell'offerta, come esposto nel considerando 185 del regolamento provvisorio.

(66) Per quanto concerne il livello dei prezzi, è opportuno sottolineare che fino ad ora gli utilizzatori hanno beneficiato di prezzi artificialmente bassi a causa di pratiche commerciali scorrette. Tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita nella Comunità sono scesi in media del 40 %. Un eventuale aumento dei prezzi dei fogli di PET nella Comunità, sebbene non possa essere escluso, sarebbe comunque di lieve entità. Tale conclusione è in particolare avvalorata dal livello dei dazi imposti per taluni produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e dalla presenza di un certo numero di attori che resteranno in concorrenza tra di loro nel mercato comunitario.

(67) Inoltre, l'ulteriore analisi e le visite di verifica effettuate presso gli utilizzatori hanno confermato che i fogli di PET, in qualità di materia prima utilizzata per diversi prodotti finiti, spesso non rappresentano un elemento di costo significativo, che i prodotti contenenti fogli di PET costituiscono solo una piccola parte della loro produzione totale e, infine, che gli utilizzatori si riforniscono anche presso la Comunità e paesi terzi non oggetto dell'inchiesta. Non si può comunque escludere che, per taluni utilizzatori per i quali i fogli di PET rappresentano una materia prima fondamentale, i dazi antidumping avranno un notevole impatto sul costo totale di produzione. Tuttavia, ciò non modifica le conclusioni generali dell'inchiesta. Le risultanze del considerando 183 del regolamento provvisorio, in base alle quali l'imposizione di dazi non dovrebbe avere, mediamente, un impatto significativo sugli utilizzatori di fogli di PET, sono quindi confermate.

3. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (68) In mancanza di nuove informazioni concernenti l'interesse della Comunità, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 156-191 del regolamento provvisorio.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE**1. Livello di eliminazione del pregiudizio**

- (69) Sulla base del metodo di cui ai considerando 193-195 del regolamento provvisorio e in considerazione delle argomentazioni e delle modifiche relative al calcolo del margine di sottoquotazione, di cui sopra, è stato fissato il livello di eliminazione del pregiudizio allo scopo di stabilire l'entità delle misure definitive da adottare. Tuttavia, a proposito della non considerazione dei dazi compensativi, va osservato che, come esposto al considerando 198 del regolamento provvisorio, le sovvenzioni all'esportazione vengono detratte dai dazi antidumping proposti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, dopo avere applicato il principio del dazio minore, e non è quindi necessario tenerne conto nel calcolo del margine di pregiudizio.
- (70) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che i margini di pregiudizio sono stati calcolati in modo errato. Essi hanno affermato che il margine di pregiudizio dovesse essere espresso come percentuale sul giro d'affari cif totale e non solamente del giro d'affari cif dei modelli confrontabili. Tali argomentazioni si basano sulle conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC relative alla causa della biancheria da letto ⁽¹⁾.
- (71) In primo luogo, va notato che tali conclusioni sono state tratte nel contesto del calcolo del dumping e non sono quindi pertinenti nel calcolo del pregiudizio. In secondo luogo, è prassi comune esprimere l'entità del pregiudizio come percentuale sul giro d'affari cif degli stessi modelli che sono stati utilizzati per determinare l'entità di tale pregiudizio. L'approccio proposto dai produttori esportatori indiani in questione condurrebbe all'utilizzo di valori che non sono confrontabili. Di conseguenza, la richiesta di cui sopra è stata respinta.
- (72) L'industria comunitaria ha sostenuto che un margine di profitto del 13 % rispetto al giro d'affari sarebbe più adeguato del margine di profitto del 6 % utilizzato per il calcolo provvisorio del margine di pregiudizio. Secondo l'industria comunitaria, i fondi propri di una società dovrebbero garantire un rendimento sulle attività nette che corrisponda almeno ai tassi d'interesse applicati dalle banche. Essa ha sostenuto che tale è stato il livello di profitto nel 1996, in condizioni di concorrenza leale.
- (73) A tale proposito, va osservato che il margine di profitto da utilizzare nel calcolo del prezzo non pregiudizievole dovrebbe corrispondere al livello di redditività ragionevolmente ottenibile in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Tuttavia, non è importante nel presente caso precisare una percentuale definitiva, considerato che i margini di pregiudizio sono già, sulla base di un margine di profitto del 6 %, superiori ai margini di dumping. L'argomentazione deve quindi essere respinta.

- (74) Considerato quanto sopra e in mancanza di nuove prove, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando 193 e 195 del regolamento provvisorio.

2. Forma e livello dei dazi

- (75) L'inchiesta ha permesso di accertare che le importazioni del prodotto sono avvenute anche sotto codici NC diversi da quelli considerati nel presente procedimento, ovvero i codici NC ex 3920 62 19 e 3920 62 90. Si invitano pertanto le autorità doganali a prendere nota di tale errore di classificazione.
- (76) Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping rilevati, in quanto essi sono risultati in tutti i casi inferiori ai margini di pregiudizio rilevati.
- (77) Per quanto attiene al dazio residuo da applicare ai produttori esportatori che non hanno collaborato, in considerazione del notevole livello di collaborazione in entrambi i paesi, si ritiene che, per l'India, tale dazio residuo debba essere fissato sulla base dell'aliquota di dazio più elevata stabilita per i produttori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nei campioni. Per la Corea, poiché solamente uno dei tre produttori esportatori inseriti nel campione è stato responsabile di dumping, il dazio residuo da applicare dovrebbe corrispondere, in applicazione del principio del dazio minore, alla media ponderata dei margini relativi ad un numero rappresentativo di modelli aventi il maggior margine di dumping, esportati da detto produttore esportatore.
- (78) Come ricordato ai considerando 50 e 198 del regolamento provvisorio, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base vieta che un prodotto possa essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping o dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nel presente contesto, il fatto che i dazi compensativi siano stati fissati nel corso di un diverso periodo dell'inchiesta e che l'entità delle sovvenzioni all'esportazione nel periodo dell'inchiesta antisovvenzioni e nel periodo dell'inchiesta antidumping siano diverse, è irrilevante. Lo scopo dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base è in effetti quello di evitare qualsiasi duplicazione dei dazi istituiti per porre rimedio alla medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure da sussidi all'esportazione, e quindi i dazi compensativi risultanti dai sussidi all'esportazione devono essere detratti indipendentemente dal periodo dell'inchiesta in cui sono stati determinati. Va inoltre notato che non è stata ricevuta alcuna richiesta di revisione delle misure compensative. Sono perciò confermate le risultanze di cui ai considerando 50 e 198 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Comunità europee - Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India, WT/DS/AB/R, 1.3.2001.

- (79) Pertanto, nel caso delle misure antidumping relative all'India, dal dazio antidumping proposto è stato detratto il dazio compensativo in vigore corrispondente alla sovvenzione all'esportazione. Per le società che non hanno collaborato, la detrazione corrisponde alla sovvenzione all'esportazione della società che ha collaborato e che è stata presa come base per la determinazione del margine di dumping residuo (e quindi anche per il dazio residuo).
- (80) In base a quanto sopra esposto, e in considerazione delle risultanze della precedente inchiesta antisovvenzioni, le aliquote del dazio definitivo proposto, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

India

Società	Margine di sovvenzione all'esportazione	Margine di sovvenzione totale	Margine di Dumping	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Aliquota di dazio complessiva
Ester Industries Ltd	12,0 %	12,0 %	64,5 %	12,0 %	52,5 %	64,5 %
Flex Industries Ltd	12,5 %	12,5 %	42,9 %	12,5 %	30,4 %	42,9 %
Gareware Polyester Ltd	2,7 %	3,8 %	65,3 %	3,8 %	62,6 %	66,4 %
Jindal Polyester Ltd	7,0 %	7,0 %	0 %	7,0 %	0 %	7,0 %
MTZ Polyesters Ltd	8,7 %	8,7 %	57,7 %	8,7 %	49,0 %	57,7 %
Polyplex Corp. Ltd	19,1 %	19,1 %	57,7 %	19,1 %	38,6 %	57,7 %
Tutte le altre società	12,0 % ⁽¹⁾	19,1 %	65,3 %	19,1 %	53,3 %	72,4 %

(1) Ai fini del calcolo definitivo dell'importo del dazio antidumping, è stato considerato il margine di sovvenzione all'esportazione della società presa come riferimento per la definizione del margine di dumping delle società che non hanno collaborato.

Corea

Società	Dazio antidumping
HS Industries	7,5 %
Hyosung Corp	7,5 %
Kohap Corp.	7,5 %
Kolon Industries Limited	0,0 %
SKC Industries Limited	7,5 %
Toray Saehan Industries	0,0 %
Tutte le altre società	13,4 %

- (81) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nella parte operativa del presente regolamento, completa di nome e indirizzo, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (82) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di

vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare debitamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali.

3. Riscossione dei dazi provvisori

- (83) In considerazione dell'entità dei margini di dumping rilevati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

4. Impegni

- (84) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, alcuni produttori esportatori indiani hanno offerto un impegno relativo ai prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Essi hanno così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno anche periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e la Commissione potrà così controllare efficacemente gli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di tali produttori esportatori è tale che la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.
- (85) In considerazione di quanto sopra, gli impegni offerti sono stati considerati accettabili e le società in questione sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali tale accettazione è stata basata.
- (86) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto degli impegni assunti da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.
- (87) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

5. Durata delle misure

- (88) Le misure antidumping rimarranno in vigore fino al 2006, mentre i dazi compensativi esistenti contro l'India scadono nel 2004. Nel caso di scadenza (o modifica) delle misure compensative, il livello dei dazi antidumping, che al momento tiene conto del fatto che i dazi compensativi sono già in vigore, dovrà essere ricalcolato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) classificabili al codice NC ex 3920 62 19 e al codice NC ex 3920 62 90 (codici TARIC: 3920 62 19*10, 3920 62 19*15, 3920 62 19*25, 3920 62 19*30, 3920 62 19*35, 3920 62 19*40, 3920 62 19*45, 3920 62 19*50, 3920 62 19*55, 3920 62 19*60, 3920 62 19*62, 3920 62 19*64, 3920 62 19*65, 3920 62 19*70, 3920 62 19*75, 3920 62 19*80, 3920 62 19*81, 3920 62 19*85, 3920 62 19*87, 3920 62 19*89, 3920 62 19*91, 3920 62 90*30 e 3920 62 90*91), originarie dell'India e della Corea.

⁽¹⁾ Commissione europea
DG Trade
Direzione B
TERV 0/10
Rue de la Loi/Wetstraat 20
B-1049 Bruxelles.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale Taric
India	Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nager, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003 India	52,5	A026
India	Flex Industries Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.) India	30,4	A027
India	Garware Polyester Limited Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Mumbai 400 057 India	62,6	A028
India	Jindal Polyester Limited 115-117, Indra Prakash Building 21, Barakhamba Road New Delhi 110 001 India	0	A030
India	MTZ Polyester Limited Saranath Centre, Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E) Mumbai 400 097 India	49,0	A031
India	Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh India	38,6	A032
India	Tutte le altre società	53,3	A999
Corea	Kolon Industries Inc. Kolon Tower, 1-23, Byulyang-dong Kwacheon-city, Kyunggi-do Korea	0,0	A244
Corea	SKC Co., Ltd SKC Bldg., 23-10, Youido-Dong Yongdungpo-Gu Seoul 150-010 Korea	7,5	A224
Corea	Toray Saehan Inc. 17F, LG Mapo B/D 275 Kongdug-Dong Mapo-Gu Seoul 121-721 Korea	0,0	A222
Corea	HS Industries Co., Ltd Kangnam Building, 8 th floor 1321, Seocho-Dong Seocho-Ku Seoul Korea	7,5	A226

Paese	Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale Taric
Corea	Hyosung Corporation 450, Kongduk-Dong Mapo-Ku Seoul Korea	7,5	A225
Corea	Kohap Corp. No. 89-4, Kyungun-Dong Chongro-Ku Seoul Korea	7,5	A223
Corea	Tutte le altre società	13,4	A999

3. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, il dazio provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni di cui a uno dei sottoelencati codici addizionali Taric che sono prodotte e direttamente esportate (ovvero, spedite e fatturate) da una delle società sottoelencate ad una società della Comunità operante come importatore saranno esentate dai dazi antidumping imposti dall'articolo 1 a condizione che esse siano conformi al paragrafo 2.

Paese	Società	Codice addizionale Taric
India	Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nager, Behind South Extension Part — I, New Delhi — 110 003 India	A026
India	Flex Industries Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.) India	A027
India	Garware Polyester Limited Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Mumbai 400 057 India	A028
India	MTZ Polyesters Limited Saranath Centre, Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E) Mumbai 400 097 India	A031
India	Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh India	A032

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:
- a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno le informazioni necessarie elencate in allegato; e
 - b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori ai sensi del regolamento provvisorio sono riscossi all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. Intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD IMPEGNI»
 2. Nome della società, inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale
 3. Numero della fattura commerciale
 4. Data di rilascio della fattura commerciale
 5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria
 6. Descrizione esatta delle merci, in particolare:
 - numero di codice del prodotto (NCP),
 - le caratteristiche tecniche del prodotto, tra cui lo spessore (in micron), eventuali trattamenti di rivestimento/superficie dopo il processo (per esempio, trattamenti come corona, prodotto chimico, metallizzazione o nessun trattamento), le proprietà meccaniche (per esempio prodotto equilibrato o tensionato), trasparenza/opacità (per esempio, film trasparente con velo inferiore al 2 %, film opaco con velo compreso tra 2 % e 40 %, film bianco con velo maggiore del 40 %, film colorato),
 - eventuale numero di codice interno (della società) del prodotto (CIP) (se applicabile),
 - codice NC,
 - quantità (in kg)
 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - prezzo al kg,
 - condizioni di pagamento,
 - condizioni di consegna,
 - sconti e riduzioni complessivi
 8. Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura
 9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2001/645/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2001 DEL CONSIGLIO
del 13 agosto 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping ⁽³⁾ e di un procedimento antisovvenzioni ⁽⁴⁾ relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1891/97 ⁽⁶⁾ del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.
- (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE ⁽⁷⁾, gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (in seguito denominato «il prodotto in esame») esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999 (GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999.

⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/544/CE (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 50).

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 ⁽⁸⁾ in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate sulle loro vendite nella Comunità del prodotto in esame. Le relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine del trimestre in questione.
- (6) Per il quarto trimestre del 2000, due società norvegesi, Marstein Seafood AS (impegno n. 1/93, codice addizionale TARIC 8197) e Westmarine AS (impegno n. 1/192, codice addizionale TARIC 8625), non hanno adempiuto all'obbligo di presentare le relazioni sulle vendite entro il termine prescritto, senza peraltro offrire alcuna spiegazione in merito al mancato rispetto dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/644/CE della Commissione, del 20 luglio 2001, recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia ⁽⁹⁾.
- (7) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni. Pertanto, nei confronti delle due società interessate occorre istituire senza indugio un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi.

C. NUOVO ESPORTATORE E CAMBIAMENTO DI NOME

- (8) Due società norvegesi, Atlantis AS e Cape Fish AS, hanno affermato di essere «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, di conseguenza, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativi dovrebbe pertanto essere estesa a queste società.

⁽⁸⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1469/2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 1).

⁽⁹⁾ Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore in questione ha chiesto pertanto che il suo nome venga sostituito nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE, come pure nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping e compensativi allegato al regolamento (CE) n. 772/1999.
- (10) Altri due esportatori hanno comunicato alla Commissione di aver cambiato ragione sociale e hanno chiesto che fossero modificati gli elenchi delle società di cui al precedente considerando.
- (11) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/644/CE.

D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

- (12) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29), ex 0303 22 00 (codici TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29), ex 0304 10 13 (codici TARIC: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29) ed ex 0304 20 13 (codici TARIC: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29) originario della Norvegia ed esportato dalla Marstein Seafood AS o dalla Westmarine AS.
 - b) I dazi non si applicano al salmone d'allevamento dell'Atlantico allo stato libero (codici TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.
2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,8 %.
 - b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra detto prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio compensativo.

3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

Presentazione del salmone	Prezzo minimo EUR/kg di peso netto del prodotto	Codice Taric
Pesce intero, fresco e refrigerato	2,925	0302 12 00*21
Eviscerato, non decapitato, fresco o refrigerato	3,25	0302 12 00*22
Eviscerato, decapitato, fresco o refrigerato	3,65	0302 12 00*23
Altro, fresco o refrigerato, comprese le trance	3,65	0302 12 00*29
Pesce intero, congelato	2,925	0303 22 00*21
Eviscerato, non decapitato, congelato	3,25	0303 22 00*22

Presentazione del salmone	Prezzo minimo EUR/kg di peso netto del prodotto	Codice Taric
Eviscerato, decapitato, congelato	3,65	0303 22 00*23
Altro, congelato, comprese le trance	3,65	0303 22 00*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, fresdhi o refrigerati	5,19	0304 10 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 300 grammi, freschi o refrigerati	6,55	0304 10 13*29
Filetti di pesce interi, di peso unitario superiore a 300 grammi, congelati	5,19	0304 20 13*21
Altri filetti o porzioni di pesce, di peso unitario uguale o inferiore a 300 grammi, congelati	6,55	0304 20 13*29

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. MICHEL

ALLEGATO

Elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood A/S	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Seafood ASA	8140
44	Euronor A/S	8141
46	Fiskeforsyningen A/S	8143
47	Fjord Aqua Group A/S	8144
48	Fjord Trading Ltd A/S	8145
50	Fossen A/S	8147
51	Fresh Atlantic A/S	8148
52	Fresh Marine Company A/S	8149

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
58	Grieg Seafood A/S	8300
61	Hallvard Lerøy A/S	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen A/S	8428
72	Inter Sea A/S	8174
76	Joh. H. Pettersen A/S	8178
77	Johan J. Helland A/S	8179
79	Karsten J. Ellingsen A/S	8181
80	Kr Kleiven & Co. A/S	8182
82	Labeyrie Norge A/S	8184
83	Lafjord Group A/S	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export A/S	8188
92	Marine Seafood A/S	8196
96	Memo Food A/S	8200
98	Misundfisk A/S	8202
100	Naco Trading A/S	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård A/S	8210
105	Nils Williksen A/S	8211
107	Nisja Trading A/S	8213
108	Nor-Food A/S	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks A/S	8218
113	Norexport A/S	8223
114	Norfi Produkter A/S	8227
115	Norfood Group A/S	8228
116	Norfra Eksport A/S	8229
119	Norsk Akvakultur A/S	8232
120	Norsk Sjømat A/S	8233
121	Northern Seafood A/S	8307

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
122	Nortrade A/S	8308
123	Norway Royal Salmon Sales A/S	8309
124	Norway Royal Salmon A/S	8312
126	Frionor A/S	8314
128	Norwell A/S	8316
137	Pan Fish Sales A/S	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège A/S	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning A/S	8257
147	Saga Lax Norge A/S	8258
148	Prima Nor A/S	8259
151	Sangoltgruppa A/S	8262
153	Scanfood A/S	8264
154	Sea Eagle Group A/S	8265
155	Sea Star International A/S	8266
156	Sea-Bell A/S	8267
157	Seaco A/S	8268
158	Seacom A/S	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd A/S	8271
161	Seanor A/S	8272
162	Sekkingstad A/S	8273
164	Sirena Norway A/S	8275
165	Kinn Salmon A/S	8276
167	Fjord Seafood Sales AS	8278
168	SMP Marine Produkter A/S	8279
172	Stjermelaks A/S	8283
174	Stolt Sea Farm A/S	8285
175	Storm Company A/S	8286
176	Superior A/S	8287

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
178	Terra Seafood A/S	8289
180	Timar Seafood A/S	8294
182	Torris Products Ltd A/S	8298
183	Troll Salmon A/S	8317
188	Vikenco A/S	8322
189	Wannebo International A/S	8323
190	West Fish Norwegian Salmon A/S	8324
191	Nor-Fa Fish AS	8102
193	Uhrenholt Seafood Norway A/S	A033
194	Mesan Holding AS	A034
195	Polaris Seafood A/S	A035
196	Scanfish A/S	A036
197	Normarine A/S	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050
199	Emborg Foods Norge A/S	A157
200	Helle Mat A/S	A158
201	Norsea Food A/S	A159
202	Salmon Company Fjord Norway A/S	A160
203	Stella Polaris A/S	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206
206	Atlantis AS	A257
207	Cape Fish AS	A258

**REGOLAMENTO (CE) N. 1678/2001 DEL CONSIGLIO
del 13 agosto 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 2334/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2334/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 2334/97 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi su talune importazioni di palette semplici di legno, classificate al codice NC ex 4415 20 20, originarie della Repubblica di Polonia ed ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori in relazione a tali importazioni. Dopo aver applicato un campionamento ai produttori esportatori polacchi, sono stati istituiti dazi individuali compresi tra il 4,0 % e il 10,6 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato all'inchiesta e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 6,3 %. Infine, è stato imposto un dazio del 10,6 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta. I produttori i cui impegni sono stati accettati sono stati esentati dai dazi antidumping in relazione alle importazioni di un tipo specifico di paletta, vale a dire la paletta EUR, che è l'unico tipo di paletta coperto dagli impegni.

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97 stabilisce che, qualora una delle parti fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta non ha esportato nella Comunità né prodotto le palette di legno descritte all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento,
- non è collegata a nessuno dei produttori o degli esportatori polacchi soggetti ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento,

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo di tali merci nella Comunità,

è allora possibile modificare il suddetto regolamento, accordando alla parte in questione l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono stati inseriti nel campione, pari al 6,3 %.

(3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2334/97 prevede inoltre che tutte le parti che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, di cui sopra possono essere anch'esse esentate dal pagamento del dazio antidumping, se è stato accettato un loro impegno in relazione alla cosiddetta paletta EUR.

(4) Con i regolamenti (CE) n. 2079/98 ⁽³⁾, (CE) n. 2048/1999 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1521/2000 ⁽⁵⁾ il Consiglio ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97.

(5) Dopo aver chiesto di ricevere lo stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, ma non sono state inserite nel campione, quattordici nuovi produttori esportatori polacchi hanno fornito, su richiesta, elementi di prova tali da dimostrare che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2334/97. Tali elementi di prova sono ritenuti sufficienti per consentire la modifica del regolamento (CE) n. 2334/97 mediante l'aggiunta dei nomi dei suddetti quattordici produttori esportatori all'allegato I del medesimo regolamento. Nell'allegato I sono elencati i produttori esportatori a cui si applica il dazio medio ponderato del 6,3 %.

(6) Cinque dei quattordici produttori esportatori polacchi a cui si applicherà il dazio medio ponderato del 6,3 % hanno inoltre offerto impegni in relazione alla paletta EUR che sono stati accettati con la decisione 2001/643/CE della Commissione ⁽⁶⁾. I nomi di queste cinque società devono pertanto essere aggiunti all'allegato II del regolamento (CE) n. 2334/97 che contiene un elenco di società i cui impegni in relazione alle importazioni della paletta EUR sono stati accettati dalla Commissione e alle quali il dazio non viene quindi applicato in questo ambito.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1521/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

B. RITIRO DELL'IMPEGNO

- (7) I seguenti cinque produttori esportatori polacchi, dai quali la Commissione ha accettato un impegno, lo hanno violato in quanto non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni secondo quanto stabilito nell'impegno stesso:

Internationale Paletten Company Sp., Lebork (codice addizionale TARIC 8575),

P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o., Cracovia (codice addizionale TARIC 8577),

S.U.T.R. «Rol Trak», Prochowice (codice addizionale TARIC 8714),

Sliwka Lucyna, Klodzko (codice addizionale TARIC 8445),

Produkcja — Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (codice addizionale TARIC 8483), e

un produttore polacco, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (codice addizionale TARIC 8539), ha dichiarato di aver cessato la produzione del prodotto in esame.

Pertanto, la Commissione ha informato le suddette sei società della sua intenzione di depennarle dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le società non hanno mosso obiezioni a tale decisione.

C. CAMBIO DI INDIRIZZO E MUTAMENTO DI RAGIONE SOCIALE

- (8) I seguenti cinque produttori esportatori polacchi, soggetti a un dazio antidumping medio ponderato, hanno comunicato ai servizi della Commissione il loro cambio di indirizzo:

P.P.H. «GKT» S.C., Bilgoraj,

P.P.U.H. «Alwa» Sp.zo.o., Slawno,

Z.P.H.U. Drewnex Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow, Drewpal sp.j., Blizanow,

P.P.H. «Astra» Sp.zo.o., Nawojowa.

- (9) I seguenti due produttori esportatori polacchi hanno comunicato ai servizi della Commissione il loro mutamento di ragione sociale:

P.P.H.U. «Eurex» BIS, Godynice,

B.H. «MARINO», Drawsko Pomorskie.

La Commissione ritiene che il cambiamento di ragione sociale non modifichi in alcun modo le conclusioni dell'inchiesta iniziale e conclude pertanto che tale cambiamento non deve pregiudicare il diritto delle società in questione di beneficiare delle aliquote di dazio individuali di cui beneficiavano sotto la precedente ragione sociale.

- (10) Pertanto, occorre modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2334/97 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Produttore

1	“Baumann Palety” Sp. z o.o., Barczewo
2	“DAST” GmbH, Poznan
3	Drew-Pol Export-Import, Wodarz Norbert, Murow
4	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica
5	F.P.H. “Tina” S.C., Katowice
6	F.P.H. Tadeusz Fisher, Maly Gleboczek
7	F.P.U.H. “Rol-Mar”, Adam Piatek, Klodzko
8	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa
9	Internationale Paletten Company Sp., Leborg
10	“Kross-Pol” Sp.zo.o., Kolobrzeg
11	P.P.U.H. “Drewmax” Sp.zo.o. (formerly P.P.H. “Drewnex”), Krakow
12	P.P.H. “GKT” S.C., Bilgoraj
13	P.P.H. “Pamadex”, Ligota
14	P.P.H. “Unikat”, Aleksandrow IV 697
15	P.P.H.U. “Adapol” S.C., Wolomin
16	P.P.U.H. “Alwa” Sp.zo.o., Slawno
17	P.P.U.H. “SMS” — St. Mrozowicz, Suleczyno
18	P.T.H. “Mirex”, Kolobrzeg
19	P.W. “Peteco” Sp.zo.o., Warszawa
20	Parafia Rzymsko-Katolicka, B. Niepokalaneg Dzialalnose Gospodaroza, Nowy Sacz
21	Produkcja Palet “A. Adamus”, Kuznia Grabowska
22	Produkcja Skup Palet Drewnanych, Stanislaw Lachowicz, Majdan Sieniawski 170
23	Przedsiębiorstwo “Amesko”, Andrzej Skora, Trzebnica
24	P.H.U. “Justyna”, Gubin
25	P.H.U. “Akropol”, Krakow
26	P.H.U. Produkcyjne “Lech”, Lech Szwez, Zary
27	Przedsiębiorstwo Obrobki Drewna “Palet-Pol” Sp.zo.o., Dabrowka WLKP
28	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal
29	P.P.H.U. “AWA” Sp.zo.o., Nowy Sacz

30	Przedsiębiorstwo Wielobranzowe, Zdziolaw Milocki, Ostroda
31	"Scanproduct" SA., Czarny Dunajec
32	S.C. "Bed", Dariusz Zuk, Krasienin
33	S.U.T.R. "Rol Trak", Prochowice
34	Stolarstwo Export-Import, Tadeusz Swirski, Długopole Zdroj
35	Torunskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu, Adam Wisniewski, Torun
36	"Transdrewneks" Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki
37	W.Z.P.U.M. "Euro-Tech", Rakszawa
38	Wytwarzanie Skrzyń i Opakowań Drewnianych, Malgorzata i Ryszard Nowak, Piaszyna
39	Zakład Produkcyjny Bohuszko, Ryszard Bohuszko, Osno
40	Z.P.H. "Maw" S.C., Andrzej Kulej, Lubomierz
41	Zakład Usługowo-Handlowy "Rolmex", E. Cackowski, Lipno
42	Zakład Wielobranzowy Produkcyjno Usługowy, Ryszard Potoniec, Muszyna
43	Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie
44	Zphu "Drewex" SC., Agnieszka Pawlaczyk, Skwierzyna
45	Z.P.H.U. "Sek-Pol" Sp.zo.o., Tarnobrzeg
46	"Euro-Mega-Plus" Sp.zo.o., Kielce
47	"C.M.C." Sp.zo.o., Andrychów, Inwald
48	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704
49	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica
50	Z.P.H.U. "Drewnex" Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow
51	Import-Export "Elko" Sp.zo.o., Kalisz
52	P.P.H.U. "Probox", Import-Export, Kalisz
53	Drewpal sp.j., Blizanow
54	Zaman S.C., Radom
55	"Marimpex", Pulawy
56	"AVEN" Sp.zo.o., Kostrzyn
57	P.P.H.U. "Eurex" BIS, Godynice
58	P.H. "Drewex" S.C., Lebork
59	MACED Skład Palet, J. Macionga, Miastko
60	ENKEL S.C., Pulawy
61	PAL-PACK Sp.zo.o., Wierzchowo
62	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork
63	Biuro Usługowo-Handlowe, Wieslaw Rzezniczek, Lebork

64	P.P.U.H. "DREWPOL", Braszewice
65	PTN Krukłanki Sp.zo.o., Krukłanki
66	WEDAM S.C., Stezyca
67	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow
68	Zakład Produkcyjny "Tarta", Lubsko
69	Firma "Krausdrew", Cewice
70	"Lidal" S.C., Miastko
71	Zakład Przerobu Drewna Import-Export, Stanisław Kociolek, Ładek Zdrój
72	P.P.H.U. "Alk", Bierzwnik
73	"Empol" S.C., Jastrzebniki 37
74	Zakład Produkcji Drzewnej Nr. 1, Export-Import, Julian Bartkowski, Sanok
75	P.P.H. "Drewex", Czarnków
76	"ZAP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Sp.C., Wschowa
77	P.P.H.U. "Opal", Zygmunt Podgorski, Bukowsko 41
78	"Algepa-Pol" Sp.zo.o., Lubsko
79	P.P.H. "A-Produkt" S.C., Resko
80	PPH "Paletex" Sibinski Jarosław, Czajkow
81	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin
82	Firma "KIKO" S.C., Poznań
83	"Enkel" Waldemar Wnuk, Puławy
84	Sliwka Lucyna, Klodzko
85	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabów n. Proszna
86	Produkcja — Skup Elementów i Palet, Stanisław Gorecki, Czajkow
87	"Prodpalet" Handel, Bolesławiec
88	Z.P.H.U. "Drexpert" S.C., Olecko, Osiedle Lesk
89	"Bilusa" Sp.zo.o., Klodawa
90	Paweł Bilko "Pablo", Klodawa
91	Z.P.W. "Gober" Sp.zo.o., Gorzów Wlkp.
92	Kisiel Małgorzata "Drew-Pal", Dobra Nowa
93	P.W. "Remag", Złocieniec
94	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty
95	Firma "A.C.S." S.C., Kamień
96	B.H. "MARINO", Drawsko Pomorskie

97	P.T.P.U.H. "ROB-POL", Milkow
98	Z.H.U.P. Agromal, Sieradz
99	"SMT" Sp.zo.o., Miastko
100	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun
101	Artur Rochmankowski, Trzcinsko-Zdroj
102	"Depo" Sp.zo.o., Ilowa
103	B.P.R. Sp.zo.o., Warszawa
104	"DREWNO" Sp.zo.o., Kostrzyn
105	P.P.H. "Astra" Sp.zo.o., Nawojowa
106	"D & M & D" Sp.zo.o., Blizanow
107	P.P.H. "Vector", Kalisz
108	"Palko" Sp.zo.o., Sedziszow
109	P.P.H. Pol-Wood S.C., Rzekun
110	PPH "YANSAM", Zlocieniec
111	P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieski
112	PPH SWENDEX S.C., Lublin
113	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw
114	Z.P.H.U. "BESTPOL" Sp. z o.o., Lututow
115	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow
116	Pomorski Serwis Paletowy Sp. z o.o., Kobylnica
117	"EMI" S.C., Bilgoraj
118	P.P.H.U. "Wal-Trans" Waldemar Latka, Jelenia Gora
119	P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno
120	"EUROPAL" S.C., Brzeziny
121	P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow
122	Energomontaz Polnoc Serwis Sp. zo.o., Swierze Gorne
123	P.P.H.U. Jerzy Florczyk, Ruciane Nida
124	Paletten-Systeme Sp.zo.o., Grabow n.Prosna
125	ARBOR S.C., Trzebnica
126	P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki
127	P.P.H.U. Futex. Stargard Szczecinski
128	PALDREW Henryk Bednarski, Czarne
129	P.P.H.U. "Marco-Drew" S.C., Stargard Szczecinski
130	"Tilia", Szczecin
131	"Tartak — Domaszkow", Domaszkow»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Produttore

		Codice addizionale Taric
1	“Baumann Palety” Sp. z o.o., Barczewo	8570
2	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3	F.P.H. “Tina” S.C., Katowice	8572
4	Firma “Sabelmar” S.C., Konczyce Male	8573
5	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa	8574
6	“Kross-Pol” Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
7	P.P.H. “GKT” S.C., Bilgoraj	8584
8	P.P.H. “Unikat”, Aleksandrow IV 697	8586
9	P.P.H.U. “Adapol” S.C., Wolomin	8587
10	P.P.H.U. “Alpa” Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
11	P.P.U.H. “Alwa” Sp.zo.o., Sławno	8589
12	P.P.H.U. “Palimex” Sp.zo.o., Włoszakowice	8590
13	P.P.U.H. “SMS” — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
14	P.T.H. “Mirex”, Kolobrzeg	8597
15	P.W. “Intur-KFS” Sp.zo.o., Inowrocław	8662
16	P.W. “Peteco” Sp.zo.o., Warszawa	8690
17	“Paletex” Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
18	Produkcja Palet “A. Adamus”, Kuznia Grabowska	8692
19	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
20	“Scanproduct” SA., Czarny Dujanec	8715
21	“Transdrewneks” Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
22	W.Z.P.U.M. “Euro-Tech”, Rakszawa	8725
23	Z.P.H. “Palettenwerk” — K. Kozik, Jordanow	8726
24	Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
25	Z.P.H.U. “Sek-Pol” Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
26	“Euro-Mega-Plus” Sp.zo.o., Kielce	8527
27	“C.M.C.” Sp.zo.o., Andrychow, Inwald	8528
28	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529

		Codice addizionale Taric
29	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530
30	Z.P.H.U. "Drewnex" Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow	8531
31	Import-Export "Elko" Sp.zo.o., Kalisz	8532
32	P.P.H.U. "Probox", Import-Export, Kalisz	8533
33	Drewpal sp.j., Blizanow	8534
34	Zaman S.C., Radom	8535
35	"Marimpex", Pulawy	8537
36	"AVEN" Sp.zo.o., Kostrzyn	8558
37	P.P.H.U. "Eurex" BIS, Godynice	8538
38	ENKEL S.C., Pulawy	8540
39	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
40	P.P.U.H. "DREWPOL", Braszewice	8834
41	PTN Krukanki Sp.zo.o., Krukanki	8556
42	WEDAM S.C., Stezyca	8557
43	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
44	P.P.H.U. "Alk", Bierzwnik	8561
45	"Empol" S.C., Jastrzebniki 37	8560
46	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
47	PPH "Paletex" Sibinski Jaroslaw, Czajkow	8441
48	Firma "KIKO" S.C., Poznan	8443
49	"Enkel" Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
50	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
51	"Bilusa" Sp.zo.o., Klodawa	8484
52	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty	8485
53	Firma "A.C.S." S.C., Kamien	8486
54	"SMT" Sp.zo.o., Miastko	8562
55	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
56	"Palko" Sp.zo.o., Sedziszow	8565
57	"D & M & D" Sp.zo.o., Blizanow	8566
58	P.P.H. "Vector", Kalisz	8567
59	P.P.H.U. "ELMA" S.C., Sobieseki	A109
60	PPH SWENDEX S.C., Lublin	A110

		Codice addizionale Taric
61	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow	A113
62	Pomorski Serwis Paletowy Sp. z o.o., Kobylnica	A114
63	"EMI" S.C., Bilgoraj	A124
64	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133
65	P.P.D.B. "Lesnik" S.C., Krosno	A259
66	"EUROPAL" S.C., Brzeziny	A260
67	P.P.U.H. "CENTROPAL" EKSPORT-IMPORT, Czajkow	A261
68	Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne	A262
69	P.P.H. "BOM'S" S-ka zo.o., Suwalki	A263»

REGOLAMENTO (CE) N. 1679/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	74,9
	999	74,9
0805 30 10	388	68,3
	524	66,7
	528	69,5
	999	68,2
0806 10 10	052	84,0
	400	174,5
	999	129,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,1
	400	93,3
	512	93,7
	528	90,4
	800	161,3
	804	83,6
	999	101,7
0808 20 50	052	107,2
	388	58,3
	512	63,3
	528	50,8
	999	69,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	104,6
	999	104,6
0809 40 05	052	77,8
	064	60,3
	066	67,2
	094	47,2
	999	63,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2001 DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2001****che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

(6) Mebendazolo deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

considerando quanto segue:

(7) Tosilcloramide sodica deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽²⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari
 - 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
 - 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Mebendazolo	Somma di mebendazolo, metil [5-(1-idrossi, 1-fenil)metil-1H-benzimidazol-2-il] carbammato e (2-ammino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanone, espressi come mebendazolo equivalenti	Ovini, caprini, equidi	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Tosilcloramide sodica	Bovini	Esclusivamente ad uso topico»

REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CE) n. 1498/1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 30, l'articolo 31, paragrafo 14, e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/2001⁽⁴⁾, prevede come norma generale all'articolo 1 che ogni esportazione di prodotti lattiero-caseari per la quale è richiesta una restituzione sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione. Per una gestione efficace del mercato interno del latte scremato in polvere, prodotto che può formare oggetto di misure d'intervento, occorre rendere obbligatorio un titolo di esportazione e disporre che gli Stati membri comunichino questi dati alla Commissione. È necessario a tale scopo modificare il regolamento (CE) n. 1498/1999 della Commissione, dell'8 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio in ordine alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 732/2001⁽⁶⁾.

(2) È necessario correggere un errore di redazione sfuggito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 174/1999.

(3) Per i prodotti lattiero-caseari nessun elemento relativo al saccarosio è preso in considerazione quando l'importo di base della restituzione per la parte lattica è fissato a

zero. È opportuno estendere questa disposizione al caso in cui non è fissata una restituzione per la parte lattica.

(4) I titoli definitivi per le esportazioni senza restituzione negli Stati Uniti in virtù del contingente supplementare previsto dall'accordo sull'agricoltura nel quadro degli accordi GATT dell'Uruguay Round⁽⁷⁾ (di seguito denominato «accordo sull'agricoltura»), non sono sottoposti alla costituzione di una cauzione. Per garantire per quanto possibile che tale contingente sia effettivamente sfruttato e che i titoli rilasciati a tale scopo siano effettivamente utilizzati, occorre prevedere la costituzione di una cauzione.

(5) Allo scopo di semplificare le cauzioni per i titoli provvisori di cui all'articolo 20, è opportuno modificare la cauzione relativa al titolo provvisorio e precisare il funzionamento della cauzione per il titolo definitivo.

(6) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga tuttavia al primo comma, un titolo di esportazione deve essere presentato per ogni esportazione dei prodotti di cui all'allegato I, categoria II.»

2) All'articolo 9, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) il 5 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;»

3) All'articolo 16, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, l'elemento relativo alla quantità di saccarosio non viene preso in considerazione nel caso in cui l'importo di base della restituzione per la parte lattica di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a zero o non è fissato.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 6.7.2001, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 9.7.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- 4) All'articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, l'importo «9 EUR» è sostituito da «6 EUR».
- 5) All'articolo 20, il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

«10. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede, anche per quantitativi parziali, il titolo di esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente, previo aumento della cauzione di cui al paragrafo 2 fino all'importo totale previsto all'articolo 9 per le quantità per le quali sono assegnati titoli. La domanda di titolo definitivo e il titolo stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

“Da esportare verso gli Stati Uniti d'America: articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999”.

I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.

La cauzione per il titolo definitivo è svincolata soltanto su presentazione della prova di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*).

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 9, punto 1, del regolamento (CE) n. 1498/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione, sia in virtù degli articoli 18 e 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, sia per effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round:

- a) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli di esportazione:

i) previsti dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 174/1999, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

ii) previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 174/1999 (codice informatico di comunicazione IDES: 1);

ed eventualmente, l'assenza di domande di titoli;

- b) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati chiesti titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando la data limite per partecipare alla gara nonché le quantità di prodotti su cui verte il bando di gara, oppure, nel caso di una gara aperta dalle forze armate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (¹), senza specificare tale quantità, la quantità approssimativa suddivisa come descritto sopra (codice informatico di comunicazione IDES: 2);

c) le quantità, ripartite per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali il giorno stesso sono stati definitivamente rilasciati o annullati titoli provvisori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 174/1999, indicando l'organismo che ha indetto la gara, nonché la data e il quantitativo del titolo provvisorio;

d) se del caso, la quantità riveduta di prodotti sui quali verte il bando di gara di cui sopra alla lettera b).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1682/2001 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1656/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1663/2001 ⁽⁶⁾.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1656/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1656/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 220 del 15.8.2001, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 17.8.2001, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	10,19	0,19
	di bassa qualità	26,45	16,45
1002 00 00	Segala	22,15	12,15
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	22,15	12,15
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	22,15	12,15
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	65,44	55,44
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	65,44	55,44
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	46,86	36,86

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.8.2001 al 21.8.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,68	120,31	112,40	96,78	199,66 (**)	189,66 (**)	113,67 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,17	8,16	9,50	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	18,98	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,36 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,21 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2001/63/CE DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2001**

che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa (ECE) sulle emissioni dei motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali è esteso anche ad altri tipi di macchine mobili non stradali.
- (2) La Comunità europea è parte contraente di tale regolamento ECE.
- (3) È necessario allineare le prescrizioni tecniche di tale regolamento con le prescrizioni corrispondenti della direttiva 97/68/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 92/53/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È necessario modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva lascia impregiudicate le omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state rilasciate inizialmente.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche agli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE

1. L'allegato III è modificato come segue:

1) al paragrafo 2.2.2, la formula viene sostituita dalla seguente:

$$0,96 \leq f_a \leq 1,06$$

2) all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, «CO» viene sostituito da «CO₂»;

3) all'appendice 2, il paragrafo 1.9.2.2 viene sostituito dal seguente testo:

«1.9.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Questo controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione dei gas di calibrazione per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove. Far passare un gas di calibrazione per l'NO avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Fare gorgogliare poi il gas di calibrazione per l'NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura (F) dell'acqua nel gorgogliatore. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{P_B} \right)$$

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa del gas di calibrazione per l'NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

$$De = D \times \left(1 - \frac{H}{100} \right)$$

e registrarla come De. Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (in %) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del combustibile 1,8 a 1, dalla concentrazione massima di CO₂ nei gas di scarico, o dalla concentrazione del gas di calibrazione per la CO₂ non diluito (A, misurata al punto 1.9.2.1) come segue:

$$Hm = 0,9 \times A$$

e registrarla come Hm.

L'attenuazione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue:

$$\% \text{ attenuazione H}_2\text{O} = 100 \times \left(\frac{De - C}{De} \right) \times \left(\frac{Hm}{H} \right)$$

e non deve essere superiore al 3 % del fondo scala.

De: concentrazione attesa NO diluito (ppm)

C: concentrazione NO diluito (ppm)

Hm: concentrazione massima vapore acqueo (%)

H: concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

NB: per questa prova è importante che il gas di calibrazione per l'NO contenga una concentrazione minima di NO₂, perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO₂ in acqua.»

4) Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata come segue:

$$PT_{mass} = \left[\frac{M_f}{M_{SAM}} - \left(\frac{M_d}{M_{DIL}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=n} \left(1 - \frac{1}{DF_i} \right) \times WF_i \right) \right) \right] \times \frac{\overline{G_{EDFW}}}{1000}$$

2. L'allegato IV viene modificato come segue:

1) La tabella, seconda colonna, riga 17, voce «Indice di neutralizzazione (acido forte)», viene sostituita da:

«Massimo 0,20 mg KOH/g»

2) La nota 9, seconda frase, viene modificata come segue:

«Per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente è ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05 % della massa (minimo 0,03 % massa). In tal caso il livello misurato del particolato deve essere corretto adattandolo al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante (0,15 % massa):».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che accetta gli impegni in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

[notificata con il numero C(2001) 2390]

(2001/643/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni ⁽³⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 1632/97 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1633/97 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

sentito il parere del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASE PRECEDENTE DELLA PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97 (in appresso denominato «il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.
- (2) Dato che durante l'inchiesta è stato effettuato un campionamento, non è stato possibile accettare le richieste di riesame presentate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96. Tuttavia, per garantire parità di trattamento tanto ai nuovi esportatori come alle società che hanno collaborato ma non

sono state incluse nel campione durante l'inchiesta iniziale, il regolamento provvisorio è stato modificato. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 stabilisce che gli impegni dei nuovi produttori esportatori polacchi in relazione alle esportazioni di palette EUR possono essere accettati, se risultano conformi alle condizioni previste dal regolamento stesso.

- (3) Con il regolamento (CE) n. 2334/97 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1521/2000 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia.

B. RICHIESTE DEI NUOVI ESPORTATORI

- (4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2334/97, i seguenti cinque nuovi produttori esportatori polacchi hanno chiesto che sia applicato anche nel loro caso l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97 e hanno offerto impegni in relazione alle palette EUR:
 - P.P.D.B. «Lesnik» S.C., Krosno,
 - EUROPAL S.C., Brzeziny,
 - P.P.U.H. «CENTROPAL» EKSPORT-IMPORT, Czajkow,
 - Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne,
 - P.P.H. «BOM'S» S-ka zo.o., Suwalki.

Essi hanno inoltre fornito prove sufficienti del fatto che sono realmente nuovi produttori esportatori, conformemente al suddetto articolo 2 del regolamento (CE) n. 1632/97. In applicazione del medesimo articolo 2 del regolamento in questione, gli impegni offerti dai suddetti cinque produttori esportatori polacchi in relazione alle palette EUR dovrebbero pertanto essere accettati.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 150 del 7.6.1997, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 225 del 15.8.1997, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 15.8.1997, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 1.

C. RITIRO DEGLI IMPEGNI

- (5) I seguenti cinque produttori esportatori polacchi, dai quali la Commissione ha accettato un impegno, lo hanno violato in quanto non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni secondo quanto stabilito nell'impegno stesso:
- Internationale Paletten Company Sp., Lebork (codice addizionale TARIC 8575),
 - P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o., Cracovia (codice addizionale TARIC 8577),
 - S.U.T.R. «Rol Trak», Prochowice (codice addizionale TARIC 8714),
 - Sliwka Lucyna, Klodzko (codice addizionale TARIC 8445), e
 - Produkcja — Skup Elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (codice addizionale TARIC 8483).
- (6) Un produttore polacco, MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (codice addizionale TARIC 8539), ha dichiarato di aver cessato la produzione del prodotto in esame.
- (7) Pertanto, la Commissione ha informato le suddette sei società della sua intenzione di depennarle dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati. Le società non hanno mosso obiezioni a tale decisione.

D. SOCIETÀ SOGGETTE AD UN IMPEGNO

- (8) A fini di chiarezza, nell'allegato alla presente decisione sono elencate tutte le società soggette ad un impegno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

- P.P.D.B. «Lesnik» S.C., Krosno,
- «EUROPAL» S.C., Brzeziny,
- P.P.U.H. «CENTROPAL» EKSPORT-IMPORT, Czajkow,

- Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne,
- P.P.H. «BOM'S» S-ka zo.o., Suwalki

hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 2

Sono abrogati gli impegni accettati dai seguenti esportatori:

- Internationale Paletten Company Sp., Lebork (codice addizionale TARIC 8575),
- P.P.U.H. «Drewmax» Sp.zo.o. (ex P.P.H. «Drewnex»), Cracovia (codice addizionale TARIC 8577),
- S.U.T.R. «Rol Trak», Prochowice (codice addizionale TARIC 8714),
- MACED Sklad Palet, J. Macionga, Miastko (codice addizionale TARIC 8539),
- Sliwka Lucyna, Klodzko (codice addizionale TARIC 8445),
- Produkcja — Skup elementow i Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow (codice addizionale TARIC 8483)

in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di palette semplici di legno originarie della polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 prendono effetto il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Produttore

		Codice addi- zionale Taric
1	«Baumann Palety» Sp.zo.o., Barczewo	8570
2	E. Dziurny — C. Nowak S.C., Snietnica	8571
3	F.P.H. «Tina» S.C., Katowice	8572
4	Firma «Sabelmar» S.C., Konczyce Male	8573
5	Z.P.H.U. Mirosław Przybyłek, Klonowa	8574
6	«Kross-Pol» Sp.zo.o., Kolobrzeg	8576
7	P.P.H. «GKT» S.C., Bilgoraj	8584
8	P.P.H. «Unikat», Aleksandrow IV 697	8586
9	P.P.H.U. «Adapol» S.C., Wolomin	8587
10	P.P.H.U. «Alpa» Sp.zo.o., Dobrzyca	8588
11	P.P.U.H. «Alwa» Sp.zo.o., Sławno	8589
12	P.P.H.U. «Palimex» Sp.zo.o., Włoszakowice	8590
13	P.P.U.H. «SMS» — St. Mrozowicz, Suleczyno	8591
14	P.T.H. «Mirex», Kolobrzeg	8597
15	P.W. «Intur-KFS» Sp.zo.o., Inowrocław	8662
16	P.W. «Peteco» Sp.zo.o., Warszawa	8690
17	«Paletex» Produkcja Palet, Roman Panasiuk, Warszawa	8691
18	Produkcja Palet «A. Adamus», Kuznia Grabowska	8692
19	P.P.H. Zygmunt Skibinski, Kowal	8693
20	«Scanproduct» S.A., Czarny Dujanec	8715
21	«Transdrewneks» Sp.zo.o., Grudziadz-Owczarki	8716
22	W.Z.P.U.M. «Euro-Tech», Rakszawa	8725
23	Z.P.H. «Palettenwerk» — K. Kozik, Jordanow	8726
24	Zakład Przerobu Drewna S.C., Drawsko Pomorskie	8745
25	Z.P.H.U. «Sek-Pol» Sp.zo.o., Tarnobrzeg	8526
26	«Euro-Mega-Plus» Sp.zo.o., Kielce	8527
27	«C.M.C.» Sp.zo.o., Andrychow, Inwald	8528
28	Wyrob, Sprzedaz, Skup Palet, Josef Kolodziejczyk, Aleksandrow IV 704	8529
29	Firma Produkcyjno Transportowa Marian Gerka, Brodnica	8530

		Codice addizionale Taric
30	Z.P.H.U. «Drewnex» Mamos, Luczak, Mamos s.j., Cekow	8531
31	Import-Export «Elko» Sp.zo.o., Kalisz	8532
32	P.P.H.U. «Probox», Import-Export, Kalisz	8533
33	Drewpal sp.j., Blizanow	8534
34	Zaman S.C., Radom	8535
35	«Marimpex», Pulawy	8537
36	«AVEN» Sp.zo.o., Kostrzyn	8558
37	P.P.H.U. «Eurex» BIS, Godynice	8538
38	ENKEL S.C., Pulawy	8540
39	Produkcja Stolarska Posrednictwo Export-Import, W.i.T. HENSOLDT, Lebork	8541
40	P.P.U.H. «DREWPOL», Braszewice	8834
41	PTN Krukłanki Sp.zo.o., Krukłanki	8556
42	WEDAM S.C., Stezyca	8557
43	Import-Export Jan Sibinski, Czajkow	8559
44	P.P.H.U. «Alk», Bierzwnik	8561
45	«Empol» S.C., Jastrzebniki 37	8560
46	Euro-Handels Sp.zo.o., Szczecin	8440
47	P.P.H. «Paletex» Sibinski Jaroslaw, Czajkow	8441
48	Firma «KIKO» S.C., Poznan	8443
49	«Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy	8444
50	Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna	8446
51	«Bilusa» Sp.zo.o., Klodawa	8484
52	P.P.U.H. PAL-POL S.C., Prabuty	8485
53	Firma «A.C.S.» S.C., Kamien	8486
54	«SMT» Sp.zo.o., Miastko	8562
55	Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun	8563
56	«Palko» Sp.zo.o., Sedziszow	8565
57	«D & M & D» Sp.zo.o., Blizanow	8566
58	P.P.H. «Vector», Kalisz	8567
59	P.P.H.U. «ELMA» S.C., Sobieseki	A109
60	P.P.H. SWENDEX S.C., Lublin	A110
61	P.P.H.U. Zbigniew Marek, Andrichow	A113

		Codice addizionale Taric
62	Pomorski Serwis Paletowy Sp.zo.o., Kobylnica	A114
63	«EMI» S.C., Bilgoraj	A124
64	P.P.H.U. ROMAX Import-Eksport, Wroclaw	A133
65	P.P.D.B. «Lesnik» S.C., Krosno	A259
66	«EUROPAL» S.C., Brzeziny	A260
67	P.P.U.H. «CENTROPAL» EKSPORT-IMPORT, Czajkow	A261
68	Energomontaz Polnoc Serwis Sp.zo.o., Swierze Gorne	A262
69	P.P.H. «BOM'S» S-ka zo.o., Suwalki	A263

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2001

recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

[notificata con il numero C(2001) 2215]

(2001/644/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping ⁽⁴⁾ e di un procedimento antisovvenzioni ⁽⁵⁾ relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1891/97 ⁽⁷⁾ del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.
- (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/744/CE ⁽⁹⁾, gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (di seguito denominato «il prodotto in esame») esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

- (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 ⁽¹¹⁾, in seguito alla modifica della forma del dazio.

B. VIOLAZIONI DELL'IMPEGNO

- (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate presentando relazioni trimestrali su tutte le operazioni di vendita di salmone d'allevamento dell'Atlantico effettuate dalle società stesse (o da uno dei loro importatori collegati nella Comunità) ad acquirenti indipendenti nella Comunità.
- (6) Il testo degli impegni prevede inoltre che la mancata presentazione della relazione trimestrale entro 30 giorni dalla fine del trimestre in questione sia considerata, salvo in caso di forza maggiore, come una violazione dell'impegno assunto.
- (7) Per il quarto trimestre del 2000, due società norvegesi, la Marstein Seafood AS (impegno n. 1/93, codice addizionale TARIC 8197) e la Westmarine AS (impegno n. 1/192, codice addizionale TARIC 8625), non hanno adempiuto all'obbligo di presentare le relazioni sulle vendite. Benché fosse stato dato modo alle due società, mediante un richiamo scritto, di informare la Commissione delle ragioni che potevano aver impedito la presentazione delle relazioni entro il termine prescritto, e nonostante sia stata loro offerta la possibilità di essere sentite, non è pervenuta nessuna risposta.
- (8) Dal momento che sembrano essersi verificate violazioni degli impegni, le società sono state quindi informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi nei loro confronti. Ai due esportatori è stata inoltre data un'ulteriore opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, come già in precedenza, nessuna delle due società si è manifestata.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.⁽⁵⁾ GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.⁽⁶⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.⁽⁸⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.⁽⁹⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 82.⁽¹⁰⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.⁽¹¹⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) Sulla scorta di quanto precede e in assenza di motivazioni che dimostrino che il mancato ricevimento delle relazioni in questione da parte della Commissione è stato determinato da cause indipendenti dalla loro volontà, si ritiene necessario ritirare l'accettazione degli impegni offerti dalla Marstein Seafood AS e dalla Westmarine AS e istituire dazi antidumping e compensativi definitivi nei loro confronti. Di conseguenza, i nomi di queste società dovrebbero essere depennati dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

C. NUOVI ESPORTATORI

- (10) Dopo l'iniziale istituzione del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi, alcune società norvegesi si sono manifestate alla Commissione sostenendo di essere nuovi esportatori e hanno chiesto, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, di essere esentate anch'esse dai dazi.
- (11) A tale riguardo, due di questi esportatori, Atlantis AS e Cape Fish AS, hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto in esame verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta in base alla quale sono stati imposti il dazio antidumping e il dazio compensativo vigenti.
- (12) Tali società hanno inoltre dimostrato di non essere collegate ad alcuna delle imprese in Norvegia soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo. Hanno altresì fornito prove del fatto che avevano assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.
- (13) Le società interessate hanno offerto impegni identici a quelli che la Commissione aveva precedentemente accettato da parte di altre società norvegesi esportatrici di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia. In tale contesto, entrambe hanno accettato di rispettare i prezzi minimi all'importazione stabiliti dall'impegno e di fornire alla Commissione informazioni periodiche dettagliate sulle loro esportazioni verso la Comunità.
- (14) Poiché gli impegni offerti dalle società in questione possono essere efficacemente controllati dalla Commissione e la loro accettazione elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni, essi vengono considerati accettabili. Atlantis AS e Cape Fish AS sono state informate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l'accettazione degli impegni da esse assunti.
- (15) Occorre pertanto aggiungere i nomi della Atlantis AS e della Cape Fish AS all'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

D. CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE

- (16) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Mesan Seafood AS (impegno n. 1/194, codice addizionale TARIC A034), ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo, la Mesan Holding AS, si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore ha chiesto pertanto che il suo nome sia sostituito da quello della Mesan Holding AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.
- (17) Altri due esportatori, la Rolf Olsen Seafood AS (impegno n. 1/144, codice addizionale TARIC 8254) e la Fjord Domstein A/S (impegno n. 1/167, codice addizionale TARIC 8278) hanno informato la Commissione di aver cambiato ragione sociale, rispettivamente, in Olsen Seafood AS e in Fjord Seafood Sales AS, chiedendo che venga modificato di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.
- (18) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.
- (19) Di conseguenza, nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE, i nomi delle società Mesan Seafood AS, Rolf Olsen Seafood AS e Fjord Domstein A/S dovrebbero essere sostituiti o modificati, rispettivamente, in Mesan Holding AS, Olsen Seafood AS e Fjord Seafood Sales AS.

E. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

- (20) Tenuto conto delle modifiche di cui sopra, occorre modificare di conseguenza l'allegato della decisione 97/634/CE, in cui figura l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.
- (21) Il comitato consultivo è stato consultato su tutti i cambiamenti e le modifiche sopra indicati e non ha sollevato obiezioni.
- (22) A fini di chiarezza viene pubblicata in appresso una versione aggiornata dell'allegato della decisione 97/634/CE, con l'elenco di tutti gli esportatori i cui impegni sono attualmente in vigore.
- (23) Parallelamente alla presente decisione, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1677/2001 ha inoltre revocato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativi accordata alla Marstein Seafood AS e alla Westmarine AS, ha concesso l'esenzione da tali dazi alla Atlantis AS e alla Cape Fish AS, e ha modificato i nomi delle società Mesan Seafood AS, Rolf Olsen Seafood AS e Fjord Domstein A/S, rispettivamente, in Mesan Holding AS, Olsen Seafood AS e Fjord Seafood Sales AS, provvedendo a modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO ACCETTATI

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood A/S	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Seafood ASA	8140
44	Euronor A/S	8141
46	Fiskeforsyningen A/S	8143
47	Fjord Aqua Group A/S	8144
48	Fjord Trading Ltd A/S	8145
50	Fossen A/S	8147
51	Fresh Atlantic A/S	8148
52	Fresh Marine Company A/S	8149

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
58	Grieg Seafood A/S	8300
61	Hallvard Lerøy A/S	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen A/S	8428
72	Inter Sea A/S	8174
76	Joh. H. Pettersen A/S	8178
77	Johan J. Helland A/S	8179
79	Karsten J. Ellingsen A/S	8181
80	Kr Kleiven & Co. A/S	8182
82	Labeyrie Norge A/S	8184
83	Lafjord Group A/S	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export A/S	8188
92	Marine Seafood A/S	8196
96	Memo Food A/S	8200
98	Misundfisk A/S	8202
100	Naco Trading A/S	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård A/S	8210
105	Nils Williksen A/S	8211
107	Nisja Trading A/S	8213
108	Nor-Food A/S	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks A/S	8218
113	Norexport A/S	8223
114	Norfi Produkter A/S	8227
115	Norfood Group A/S	8228
116	Norfra Eksport A/S	8229
119	Norsk Akvakultur A/S	8232
120	Norsk Sjømat A/S	8233
121	Northern Seafood A/S	8307

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
122	Nortrade A/S	8308
123	Norway Royal Salmon Sales A/S	8309
124	Norway Royal Salmon A/S	8312
126	Frionor A/S	8314
128	Norwell A/S	8316
137	Pan Fish Sales A/S	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège A/S	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning A/S	8257
147	Saga Lax Norge A/S	8258
148	Prima Nor A/S	8259
151	Sangoltgruppa A/S	8262
153	Scanfood A/S	8264
154	Sea Eagle Group A/S	8265
155	Sea Star International A/S	8266
156	Sea-Bell A/S	8267
157	Seaco A/S	8268
158	Seacom A/S	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd A/S	8271
161	Seanor A/S	8272
162	Sekkingstad A/S	8273
164	Sirena Norway A/S	8275
165	Kinn Salmon A/S	8276
167	Fjord Seafood Sales AS	8278
168	SMP Marine Produkter A/S	8279
172	Stjermelaks A/S	8283
174	Stolt Sea Farm A/S	8285
175	Storm Company A/S	8286
176	Superior A/S	8287

Numero di impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
178	Terra Seafood A/S	8289
180	Timar Seafood A/S	8294
182	Torris Products Ltd A/S	8298
183	Troll Salmon A/S	8317
188	Vikenco A/S	8322
189	Wannebo International A/S	8323
190	West Fish Norwegian Salmon A/S	8324
191	Nor-Fa Fish AS	8102
193	Uhrenholt Seafood Norway A/S	A033
194	Mesan Holding AS	A034
195	Polaris Seafood A/S	A035
196	Scanfish A/S	A036
197	Normarine A/S	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050
199	Emborg Foods Norge A/S	A157
200	Helle Mat A/S	A158
201	Norsea Food A/S	A159
202	Salmon Company Fjord Norway A/S	A160
203	Stella Polaris A/S	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206
206	Atlantis AS	A257
207	Cape Fish AS	A258

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 agosto 2001****che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea***[notificata con il numero C(2001) 2561]*

(2001/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 367/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.
- (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea ⁽⁴⁾.
- (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie di dumping pregiudizievole riguardo alle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

B. IMPEGNI

- (4) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, cinque produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»). In questo modo essi hanno accettato di vendere il prodotto in esame a prezzi uguali

o superiori in modo da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

- (5) Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire riguardo alle proprie vendite, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questi produttori esportatori è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni sarebbe limitato.
- (6) In considerazione di quanto sopra, gli impegni sono stati considerati accettabili.
- (7) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida emessa dai produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1676/2001. Questo livello di informazione è anche necessario per consentire ai servizi doganali di accertare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (8) In caso di violazione, revoca degli impegni o di una sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori in appresso elencati in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.⁽³⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Paese	Società	Codice Addizionale TARIC
India	Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I Nuova Delhi — 110 003 India	A026
India	Flex Industries Limited A-1, Sector 60, NOIDA 201 301 (UP) India	A027
India	Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Bombai 400 057 — India	A028
India	MTZ Polyesters Limited Sarnath Centre, Upvan Area Govind Nagar, Malad (E), Bombay 400 097 — India	A031

Paese	Società	Codice Addizionale TARIC
India	Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1 Noida-201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh — India	A032

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1605/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2001 che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 211 del 4 agosto 2001)

A pagina 24, articolo 1, quarta riga:

anziché: «... importazione ...»,

leggi: «... esportazione ...».
